

**COLLEGIO DI NAPOLI – dec. n. 9245/2017 – PRES. MAIMERI – REL. BARTOLOMUCCI
Documenti di legittimazione – buoni postali fruttiferi – modifica delle condizioni di
rimborso – eterointegrazione del contratto – legittimità (d.m. 13/6/1986 art. 6, d.p.r. n.
156/1973 art. 173)**

I buoni postali fruttiferi emessi anteriormente al 30.6.1986 vengono legittimamente rimborsati alle condizioni previste dal d.m. del 13.6.1986 per espressa previsione dell'art. 6 del decreto stesso, potendosi agli stessi applicare le successive "variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del ministro del tesoro" (MDC).

FATTO

Il ricorrente, titolare di un buono postale fruttifero appartenente alla serie "O", emesso nel mese di aprile 1985, avendo ottenuto il rifiuto dell'emittente di riconoscere la liquidazione degli stessi in conformità alle tabelle poste a tergo, insoddisfatto degli esiti dell'interlocuzione con l'intermediario nella fase del reclamo, adiva questo Arbitro – con il ministero di un difensore di fiducia – per chiedere il rimborso dei titoli alle condizioni riportate sui medesimi. Richiamava, all'uopo, alcune pronunce di questo Arbitro nonché della Corte di cassazione (in particolare la decisione resa dalle Sezioni unite, n. 13979/2007).

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto rilevava che i buoni fruttiferi in contestazione avevano visto modificare i relativi rendimenti per effetto del D.M. del 13/06/1986, istitutivo della nuova serie contraddistinta dalla lettera "Q". Precisava dunque che per effetto di tale normativa l'importo da corrispondere al momento del rimborso non veniva più rilevato dalla tabella posta sul retro del buono bensì sulla base dei rendimenti previsti dal predetto Decreto. Sottolineava che la possibilità di variare i tassi trarrebbe origine da una norma legislativa di rango primario (ex art. 173 del D.P.R. n. 156/1973) e costituirebbe un'ipotesi di eterointegrazione del contratto ex artt. 1339 e 1418 cod. civ. escludendo l'inadempimento contrattuale dell'intermediario.

L'importo calcolato dall'ufficio postale di riferimento corrisponderebbe esattamente ai rendimenti disposti dal sopra indicato decreto ministeriale. L'intermediario – tenuto a rispettare sia la disciplina di rango primario che quella di rango secondario – avrebbe agito in modo corretto applicando, su un prodotto in relazione al quale esso opera come semplice ente collocatore, il D.M. del Tesoro che aveva disposto la variazione di rendimento, e la differenza di importo lamentata dal ricorrente non sarebbe determinata da alcun errore operativo, ma troverebbe legittimo fondamento nel disposto normativo sopra rappresentato

Pertanto chiedeva il rigetto del ricorso.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente con distinta memoria, nella quale richiamava la sentenza delle Sez. Unite della Corte di Cassazione quale precedente favorevole ai fini dell'accoglimento del proprio ricorso.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è volta all'accertamento del proprio diritto al rimborso del buono fruttifero secondo le condizioni apposte sul retro dello stesso, relative alle serie vigenti al tempo dell'emissione.

È noto che detto buono fruttifero, emesso in data anteriore al 30 giugno 1986, appartenga alla serie "O", come pure rilevabile documentalmente; detta serie ha visto modificare il proprio rendimento a seguito dell'entrata in vigore del D.M. del Tesoro del 13 giugno 1986. Tale normativa, infatti, all'art. 4, prevede che, con effetto dal 1 luglio 1986, venga istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinti con la lettera "Q", i cui saggi di interesse vengono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate a detto decreto. L'articolo 6, inoltre, aggiunge che a tutti i buoni emessi anteriormente a tale data, debbano essere applicati gli stessi rendimenti previsti per i titoli di nuova emissione. Conseguentemente, gli importi da corrispondere al momento dell'incasso dei buoni fruttiferi contraddistinti dalla

lettera "O" non sono più quelli indicati sul retro, bensì quelli meno favorevoli previsti dal Decreto del Ministero del Tesoro.

In ragione della natura contrattuale dei titoli affermata dalla stessa giurisprudenza di legittimità (*cf.* Cass. Sez. Un., n. 13979/ 2007), ad essi non possono essere applicati i principi di astrattezza, incorporazione e letteralità tipica dei titoli di credito, con la conseguenza che possa configurarsi "la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione del titolo. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, dunque, deve convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali potesse subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto" (*cf. ex multis* dec. n. 2123/2014).

Del resto, lo stesso Codice Postale del 1973, ora abrogato, ma vigente all'epoca dell'emissione dei buoni, all'art. 173, espressamente prevedeva che: "possibili variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi disposte con decreto del ministro del tesoro[...], da pubblicarsi su Gazzetta Ufficiale, hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estesi ad una o più delle precedenti serie".

Deve pertanto riconoscersi la legittimità di una liquidazione dei buoni che non sia più rispondente ai valori pur riportati nelle tabelle presenti sul retro dei titoli, purché sia coerente con la disciplina normativa intervenuta.

Né appare conferente, al fine di pervenire alla opposta decisione, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità operata dal ricorrente: in tale arresto, infatti, la Corte di Cassazione ha precisato che "non può in alcun modo ritenersi che [il risparmiatore] dovesse essere edotto anche del fatto che – già in quel momento [ossia al momento della sottoscrizione dei titoli] – le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna dei titoli così formulati". La fattispecie esaminata dai giudici di legittimità, dunque, appare distinta da quella oggetto del presente ricorso, laddove i buoni fruttiferi sottoscritti dal ricorrente risultavano in linea con le disposizioni all'epoca in vigore ed essendo la modifica del saggio di interesse intervenuta solo successivamente, per effetto del D.M. Tesoro del 13 giugno 1986 in virtù del meccanismo di cui all'art. 173 d.p.r. n. 156/73.

Ne consegue che il ricorso non possa trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.